



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789290

E-mail: territorio@comune.novi.mo.it

Novi di Modena, 31.01.2006

Servizio

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. Gen._1040_

TECNICI in indirizzo

LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni varie

Si invia la presente nota allo scopo di informare i tecnici liberi professionisti, operanti sul territorio, su alcune questioni/aggiornamenti di seguito riportati:

1. Aggiornamento 2006 del costo base di costruzione agli indici Istat
2. Aggiornamento dei diritti di segreteria
3. DURC
4. Normativa Sismica
5. Modulistica di settore
6. Ricevibilità delle pratiche edilizie
7. Sanzioni in materia edilizia ed ambientale
8. Scheda informativa regionale (NIP)

1) **Costo base di costruzione:** con determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio n.505 del 30.12.2005, è stato aggiornato agli indici ISTAT il **Costo di Costruzione** base da applicarsi ai permessi di costruire e alle DIA presentate nel 2006, per un importo pari ad **euro 635,30/mq** (incremento del 3,765%); nell'utilizzo della modulistica del calcolo del costo di costruzione vi preghiamo di aggiornare l'importo.

2) **Diritti di segreteria:** con **decorrenza 02/01/2006** sono da applicare alle DIA e ai permessi di costruire i **nuovi diritti di segreteria** deliberati con atto della Giunta Municipale n.153 del 29.12.2005. L'aggiornamento è stato effettuato per adeguamento agli indici ISTAT ad esclusione della DIA, titolo per il quale la legge prevede un aggiornamento biennale;
Si allega alla presente nota il modello di autodeterminazione dei diritti di segreteria con i nuovi importi.

Per quanto riguarda le pratiche da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo l'art.10 del DPR 447/1998, come modificato, il Comune, attraverso la Struttura responsabile della gestione del procedimento unico volto al rilascio dell'autorizzazione all'insediamento di una attività produttiva (quindi attraverso il SUAP), riscuote le SPESE e i DIRITTI (previsti da leggi statali e regionali vigenti), riversandoli poi agli enti che intervengono nel procedimento unico con proprie attività istruttorie (ASL, ARPA, *Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Provincia, Servizio tecnico di bacino Panaro e Destra Secchia*). A seguito di accordi definiti in sede provinciale (per tutti i Comuni che hanno istituito gli Sportelli unici) **dal 2/01/2006, La Struttura Unica di Carpi per lo SUAP associato, gestirà la riscossione centralizzata di SPESE E DIRITTI ISTRUTTORI**, di competenza del Comune stesso e degli altri Enti che partecipano al procedimento unico volto al rilascio dell'autorizzazione all'insediamento di una attività produttiva, con propri pareri/autorizzazioni/atti interni al procedimento unico stesso.

Nell'ambito del procedimento unico, si inserisce anche il sub-procedimento volto al rilascio di un PERMESSO DI COSTRUIRE, o al deposito di una DIA, quando occorre realizzare un intervento edilizio prima di ottenere l'Autorizzazione all'insediamento di una attività produttiva.

Pertanto anche le spese e diritti istruttori spettanti al Comune (e cioè i diritti di segreteria per i permessi di costruire o per le Dia o per le autorizzazioni agli impianti pubblicitari), dovranno essere corrisposti secondo le medesime modalità di cui sopra.

¹ Ai sensi dell'art.1 DPR 20/10/1998 n.447, come modificato dal DPR 7/12/2000 n. 440, per ATTIVITA' PRODUTTIVE si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.

Quindi, dal 2/01/2006, il soggetto che presenta la domanda per ottenere l'autorizzazione all'insediamento di una attività produttiva, dovrà anche dimostrare di aver versato, in un'unica soluzione, le somme dovute.

Per individuare l'importo complessivo da versare, è stato predisposto un "MANUALE degli oneri e diritti di istruttoria degli SUAP dei Comuni della Provincia di Modena" e la SCHEDE DI AUTOCALCOLO degli oneri.

Questa documentazione, nonché il MODULO della domanda unica, la scheda di autocalcolo degli oneri istruttori e le modalità di versamento, sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:

www.carpidiem.it/html/default/Economia_e_lavoro/Sportello_Unico/

www.carpidiem.it/html/default/Servizi_online/Modulistica/

INFO al n.tel. 059.649523

- 3) **DURC**: per quanto attiene al DURC, con la presente si comunica, come già molti di voi sapranno, che dal 28/11/05 è operativo il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dalle Casse Edili, documento unico di regolarità contributiva delle imprese che realizzano interventi edilizi e che sostituisce i tre certificati contributivi rispettivamente rilasciati da INAIL/INPS/Casse Edili.

In allegato alla presente viene trasmessa la circolare unitaria di INAIL/INPS/CASSE EDILI con indicato il sito presso il quale è scaricabile il Modello della richiesta di DURC con relative modalità di presentazione. Si rammenta che la necessità della regolarità contributiva è prevista dalle norme vigenti, in particolare dal D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi), in vigore dal 24/10/2003, con l'intento di contrastare il fenomeno del "lavoro nero".

Questo decreto legislativo ha modificato alcune disposizioni contenute nel D.Lgs 14/08/1996 n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

Pertanto, tutte le comunicazioni di inizio lavori relative ai Permessi di costruire e le DIA, dovranno avere in allegato la dichiarazione dell'impresa esecutrice con indicati:

- numero di iscrizione alla Cassa Edile di appartenenza dell'impresa esecutrice;
- dichiarazione resa dal titolare dell'impresa esecutrice circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, rilasciato dalle CASSE EDILI, dall'INPS e dall'INAIL per quanto di rispettiva competenza o, in alternativa, un documento unico di regolarità contributiva (**DURC**);

Il certificato, per essere valido deve essere presentato in originale e con data recente (max. 30 gg. dalla consegna dello stesso); non si accettano pertanto dichiarazioni differenti o fotocopie.

Si precisa che per quanto attiene alla DIA è consentita la dichiarazione dell'impresa esecutrice e delle alleghe certificazioni in argomento prima dell'effettivo inizio lavori qualora non indicato nel modello della DIA stessa all'atto di presentazione.

Qualora pervengano comunicazione di inizio lavori prive della documentazione sopracitata, **verrà emanato un provvedimento di SOSPENSIONE dell'efficacia del titolo abilitativo**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, D.LGS.494/1996, come modificato dall'art. 86, comma 10, lettera b) del D.LGS 276/2003, oggi modificato con il D.LGS. 251/2004 (vigente dal 26/10/2004).

Con l'operatività del DURC, in nessun caso vengono accettate autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive.

Si coglie inoltre l'occasione dell'emissione della presente circolare per rilevare che sovente il titolare del permesso di costruire o della DIA dichiara che l'intervento edilizio è **realizzato "IN ECONOMIA"**.

Si richiama l'attenzione sul concetto di "lavori in economia", per precisare che ci si riferisce comunemente ai lavori eseguiti **dal titolare del titolo abilitativo** direttamente o attraverso diverse imprese esecutrici appositamente incaricate.

Quando i lavori siano dichiarati come eseguiti direttamente dal titolare deve trattarsi di una persona fisica ed inoltre i lavori devono essere di modesta entità e comunque non devono rientrare nel comma 3 dell'art.3 sopra richiamato.

Per quanto riguarda invece i lavori eseguiti attraverso diverse ditte, valgono tutti gli obblighi di cui all'art.3 del D.Lgs. citato.

Per agevolare committente o responsabile dei lavori, la Regione Emilia Romagna, con la propria "Circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della L.R.31/2002 " (Prot. n. 6515 del 21 marzo 2003), al paragrafo 5, ha precisato che qualora il soggetto interessato intenda eseguire i lavori in economia e non sia in condizioni di indicare le varie imprese realizzatrici dei lavori, al momento della presentazione della DIA e della comunicazione di inizio lavori per il permesso di costruire, potrà dichiarare di eseguire gli interventi con siffatta modalità, ma ciò nonostante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 3 e dall'art.14, comma 4 della L.R.31/2002, deve dare comunque comunicazione del nome delle imprese a cui sono eventualmente affidate, via via, le opere edilizie, integrando quanto dichiarato. Stessa modalità dovrà essere adottata in caso di imprese individuali

che subappaltino parte dei lavori ad altre imprese, sia individuali che non: dovrà, anche in tal caso, essere data comunicazione del nome e fornito eventuale DURC delle imprese a cui sono state affidate dette opere.

In mancanza di tale integrazione, il Comune è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, ai sensi dell'art.3, comma 8, lett. b-ter) del D.Lgs.494/1996 e s.m., ed inoltre le sanzioni stabilite dal R.E. (si veda punto successivo sulle sanzioni)

Si precisa infine che gli adempimenti di cui all'art.3 citato sono obbligatori anche in tutti i casi di variazioni dell'impresa o delle imprese esecutrici delle opere.

- 4) **Normativa sismica** – si riporta di seguito un promemoria degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, effettuato sulla falsariga della circolare del Comune di Modena, in quanto non sussistono elementi di diversità:

Il Comune di Novi di Modena è classificato in zona 3 (zona a bassa sismicità), di conseguenza gli interventi edilizi devono rispettare la normativa antisismica dettata, in materia, dalla legislazione statale e regionale.

Per i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa antisismica opera la decadenza stabilita dall'art. 14 LR 31/2002 e s.m., salvo che siano stati redatti in conformità alla predetta normativa. Tuttavia, per il principio di conservazione del procedimento amministrativo (L.241/1990 e s.m.), un progetto edilizio già presentato può consentire la formazione di un titolo abilitativo legittimo, solo se tale progetto venga adeguato alle norme nuove citate, con le modalità di seguito indicate. Analogamente per quanto riguarda i titoli abilitativi già rilasciati o efficaci.

Se l'adeguamento non è possibile, il progetto già presentato verrà archiviato e ne dovrà essere presentato uno nuovo, conforme alle nuove norme ora vigenti.

Vediamo come è possibile adeguare alla normativa antisismica un progetto edilizio già presentato.

1) Caso di un PERMESSO DI COSTRUIRE NON ANCORA RILASCIATO:

E' il caso di una domanda di permesso di costruire (p.d.c.) ancora in istruttoria, oppure di una domanda di p.d.c. per la quale l'istruttoria è conclusa ed è stata spedita la lettera di invito per il rilascio, ma il permesso di costruire non è ancora stato rilasciato.

In questo caso è necessario produrre quanto segue:

1) *Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14.9.2005 o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);*

2) *Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).*

Tale progetto esecutivo può essere presentato anche prima dell'inizio dei lavori ed in tal caso è possibile produrre la sola asseverazione di cui al punto 1, nonché la dichiarazione di avvalersi di tale facoltà, eventualmente chiedendo che il deposito del progetto coincida con quello di cui alla L.1086/1971, qualora ne abbia i medesimi contenuti.

Al momento della presentazione del progetto esecutivo dovrà essere altresì prodotta:

3) *Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione è congrua con il progetto originario presentato.*

*Verrà inviata apposita lettera racc.a. r. richiedendo la documentazione sopra citata, da produrre **entro il termine tassativo di 60 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata.*

*Il procedimento di rilascio del permesso di costruire verrà **SOSPESO**, in attesa di acquisire quanto richiesto.*

*Se tale documentazione non verrà presentata, il procedimento non potrà avere conclusione e il progetto edilizio verrà **ARCHIVIATO** per carenza di documentazione, RUE).*

2) Caso di un PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO, ma I LAVORI NON HANNO AVUTO INIZIO:

E' il caso di un permesso di costruire (p.d.c.) già rilasciato (ritirato) ma per il quale i lavori non hanno avuto inizio.

In questo caso è necessario produrre quanto segue:

1) *Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14/09/2005 o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);*

2) *Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di*

fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).

Tale progetto esecutivo può essere presentato anche prima dell'inizio dei lavori ed in tal caso è possibile produrre la sola asseverazione di cui al punto 1, nonché la dichiarazione di avvalersi di tale facoltà, eventualmente chiedendo che il deposito del progetto coincida con quello di cui alla L.1086/1971, qualora ne abbia i medesimi contenuti.

Al momento della presentazione del progetto esecutivo dovrà essere altresì prodotta:

3) Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione integrativa è congrua con il progetto originario presentato.

Verrà inviata apposita lettera racc.a. r. richiedendo la documentazione sopra citata, da produrre **entro il termine tassativo di 60 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata.

Se tale documentazione non verrà presentata, il permesso di costruire verrà **ARCHIVIATO per DECADENZA**, ai sensi dell'art. 14, comma 6, L.R.31/2002. Una volta prodotta la documentazione i lavori potranno essere avviati, senza che il Comune provveda ad inviare nessun'altra comunicazione.

3) Caso di una DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' NON EFFICACE:

E' il caso di una DIA presentata, per la quale non sono ancora decorsi i 30 gg per dare avvio ai lavori, oppure di una DIA, i cui termini siano stati sospesi o interrotti per acquisire i pareri o atti di assenso richiesti dalle leggi.

Per le **DIA non ancora efficaci**, è necessario produrre quanto segue:

1) Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14/09/2005, o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);

2) Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).

Tale progetto esecutivo può essere presentato anche prima dell'inizio dei lavori e, in tal caso, è possibile produrre la sola asseverazione di cui al punto 1, nonché la dichiarazione di avvalersi di tale facoltà, eventualmente chiedendo che il deposito del progetto coincida con quello di cui alla L.1086/1971, qualora ne abbia i medesimi contenuti.

Al momento della presentazione del progetto esecutivo dovrà essere altresì prodotta:

3) Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione è congrua con il progetto originario presentato.

Verrà inviata apposita lettera racc.a. r. richiedendo la documentazione sopra citata, da produrre **entro il termine tassativo di 60 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata.

In attesa di acquisire quanto sopra richiesto, **E' SOSPESA L'EFFICACIA** della DIA di che trattasi. Tale termine riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta, senza che nessun'altra comunicazione venga inviata dal Comune.

Qualora non venga presentato quanto richiesto, la DIA verrà ARCHIVIATA, per DECADENZA, ai sensi dell'art. 14, comma 6, L.R.31/2002.

4) Caso di una DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' EFFICACE dal 23/10/2005, oppure caso di un PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO, per il quale i LAVORI HANNO AVUTO INIZIO dopo il 23/10/2005:

E' il caso di una DIA, per la quale sono già decorsi i 30 gg per dare avvio ai lavori, oppure di una DIA, i cui termini in precedenza sospesi o interrotti per acquisire i pareri o atti di assenso richiesti dalle leggi, siano stati riattivati, per cui la DIA è divenuta titolo abitativo efficace alla realizzazione dell'intervento edilizio.

La data di efficacia della DIA è il 31° giorno dalla data di relativa presentazione, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini.

E' il caso di un permesso di costruire (p.d.c.) già rilasciato (ritirato), il quale i lavori hanno avuto inizio dal 23/10/2005.

In ciascuno di questi due casi, viene emanato un provvedimento con cui si ORDINA al titolare, al progettista e al direttore lavori, l'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Contestualmente viene assegnato un termine di 60 giorni (dalla data di notifica del provvedimento) per presentare:

1) Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14/09/2005, o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);

2) Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e

da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).

3) Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione integrativa è congrua con il progetto originario presentato.

Con questo provvedimento di sospensione dei lavori, viene disposta altresì la **SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA della DIA, o del PERMESSO DI COSTRUIRE, fino all'adeguamento del progetto alla normativa antisismica. Una volta prodotta la documentazione i lavori potranno essere avviati, senza che il Comune provveda ad inviare nessun'altra comunicazione**

Qualora non venga presentato quanto richiesto, nel termine assegnato, si procederà all'archiviazione della DIA, o del PERMESSO DI COSTRUIRE, per decadenza, ai sensi dell'art. 14, comma 6, L.R.31/2002.

In tutti i casi sopra illustrati, il professionista abilitato può presentare una dichiarazione attestante la non necessità del progetto esecutivo di adeguamento alle norme antisismiche, qualora si sia in presenza di interventi di modesta entità che, per loro natura, non modificano la statica dell'edificio o del manufatto, sia in quanto non riguardino parti strutturali, sia in quanto non prevedano incremento di sovraccarichi fissi o accidentali.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata **sempre entro il termine tassativo assegnato.**

PROROGHE AL TERMINE DI FINE LAVORI:

La domanda di proroga all'ultimazione dei lavori dovrà anche precisare lo stato dei lavori realizzato e quali opere restano da realizzare.

Ciò al fine di valutare, nel caso di eventuale accoglimento, la necessità o meno dell'adeguamento alla normativa antisismica della parte di opera ancora da realizzare, per la quale si rilascia la proroga.

CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA':

In allegato alla **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**, oltre alle consuete dichiarazioni e certificazioni previste per legge, dovrà essere prodotta anche:

➤ La dichiarazione del direttore lavori di conformità dell'opera realizzata al progetto esecutivo depositato.

Si allega alla presente un modulo da utilizzare per tutte le casistiche sopra elencate; nel caso di progetti di nuova presentazione il modulo è integrato nella Relazione tecnica descrittiva.

- 5) **Modulistica di settore.** Come anticipato in una precedente nota, e con un discreto ritardo, stiamo provvedendo ad aggiornare la modulistica di settore, analoga a quella di Soliera, fatto salvo che è stata oggetto delle opportune modifiche derivanti da norme e regolamenti diversi. Riteniamo che sia ancora una sperimentazione e che si possa fare di meglio ma, certamente, è più pertinente alle norme vigenti di quanto non sia quella che state utilizzando ora. Alleghiamo, al momento, la modulistica principale, ossia la DIA, la richiesta del Permesso di Costruire e la richiesta di Agibilità nonchè la Relazione Tecnica di accompagnamento valida per entrambi i titoli edilizi; tutti gli altri moduli di corredo li manderemo con un altro invio posta nei prossimi giorni, così come la relazione tecnica di fine lavori.

6) **Ricevibilità delle pratiche edilizie**

Al fine di evitare continue richieste di documentazione integrativa, che rendono i tempi di efficacia delle DIA, o di rilascio delle pratiche edilizie, più lunghi del dovuto, si è deciso di sperimentare la ricevibilità delle pratiche edilizie, così come previsto dalle norme vigenti quale attività dello Sportello Unico per l'Edilizia: questo significa che la richiesta o il deposito di una pratica edilizia (DIA, PdC, Agibilità) richiedono il **preventivo visto di ricevibilità** da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, senza il quale la medesima non potrà essere protocollata.

Si tratta di un mero controllo formale, poiché tale attività non sostituisce la successiva istruttoria della pratica e quindi l'eventuale sospensione/interruzione dei termini per motivi sostanziali.

Tale prassi comunque, già attiva presso i Comuni di Soliera e di Carpi, pare abbia dato buoni frutti in tema di recupero dei tempi.

La ricevibilità avverrà nei giorni e negli orari di apertura dello Sportello, quindi dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.45 ed il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.

7) **Sanzioni in materia edilizia ed ambientale:**

1) Con delibera di Giunta n.71 del 06.07.2005, sono state definite le sanzioni da applicare ai sensi dell'art.10 della legge Regionale n.23/2004, cioè le sanzioni di tipo "afflittivo" in caso di abusi effettuati su immobili soggetti a vincoli, nonchè le modalità di calcolo delle sanzioni da applicare in base all'aumento di valore venale dell'immobile, ai sensi dell'art.37, c.4, DPR 380/01, ovvero dell'art.17,

c.3, lett.c) della LR 23/2004. Si ricorda che le sanzioni pecuniarie di cui all'art.10 della LR 23/04, sono aggiuntive rispetto a quelle amministrative previste dalla legge. Si allega il testo della delibera in file.
2) Con delibera di Giunta Comunale n.128 del 13.12.2005 sono stati determinati gli importi delle violazioni alle norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento delle Aree verdi pubbliche e private: si allega la tabella degli importi delle sanzioni.

- 8) **Scheda informativa regionale (NIP):** In allegato alla presente si trasmettono la nuova scheda USL-ARPA per i nuovi insediamenti produttivi, la relativa guida alla compilazione e l'elenco dei documenti per l'esame delle pratiche. La predetta scheda dovrà essere utilizzata a far data dal 01/01/2006. Si coglie l'occasione per ricordare che la relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto (Allegato 1) per l'esame igienico-sanitario delle pratiche, non deve essere quella tecnica allegata alla pratica di richiesta edilizia di competenza SUE, ma una ulteriore relazione descrittiva che evidenzii le problematiche e le relative soluzioni adottate in materia esclusivamente igienica (servizi, WC, rapporti aeroilluminanti ecc.) e sanitaria (sicurezza dei posti di lavoro, medicina veterinaria, alimentare ecc.), in relazione al tipo di attività economica e corrispondente alla pianta del layout aziendale. La citata modulistica sarà disponibile a partire dal 01/01/06 sul sito del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL.

Ritenendo di aver fatto cosa utile, a disposizione per chiarimenti, cordialmente,

Il Responsabile del Servizio
Pivetti arch. Mara

